



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 44

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GOLIA	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FARANDA	PIETRO VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEGRASSI	MARGHERITA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5366/12 depositato il 08/05/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01QB05268/2011 IRPEF-ALTRO 2005 contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
KASHANIAN DR. ALON DR. STEFANO NORO
VIA E3GADI 7 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 44

REG.GENERALE

N° 5366/12

UDIENZA DEL

13/07/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

116/44/13

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/5/13

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso avverso avviso di accertamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Tributaria, la parte in epigrafe indicata, ha impugnato un avviso di accertamento afferente ad IRPEF per l'anno di imposta 2005.

Sostiene parte ricorrente, in via pregiudiziale, l'illegittimità dell'atto impugnato essendo fondato esclusivamente su dati inutilizzabili, perché illegittimamente acquisiti, essendo frutto di un illecito accesso ad un sistema informatico, come esplicitamente affermato sia dal GIP presso il Tribunale di Pinerolo, che si è pronunciato sul punto specifico, riprendendo anche copiosa precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che dalla Corte di Appello di Parigi che ha ribadito la illegittimità dell'utilizzo delle Informazioni della lista Falciani, in quanto ottenute in modo non legalmente ammissibile.

Parte ricorrente sostiene inoltre l'illegittimità dell'avviso di accertamento anche sotto il profilo della intervenuta decadenza del potere di rettifica e per errata applicazione retroattiva dell'art. 12 DL 78/2009 atteso che l'art. 12 del DL 78 aveva efficacia solamente a far tempo dal periodo di imposta 2009 e non ne è consentita un'applicazione retroattiva, come invece fa l'Ufficio, violando così anche la norma dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente.

Conclude chiedendo che la Commissione annulli l'avviso di accertamento, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, la quale ha sostenuto la legittimità del proprio operato, ha contestato la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente, precisando altresì che la stessa, sia in fase di controllo che in sede contenziosa, non ha fornito alcuna prova atta a smentire le conclusioni dell'Ufficio, fondate su elementi acquisiti nell'ambito di una attività di collaborazione internazionale e che l'inutilizzabilità è una categoria giuridica valida solo per il processo penale, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione.

Ha concluso l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che assume rilievo pregiudiziale la verifica della fondatezza della eccezione di inutilizzabilità dei dati su cui si fonda l'accertamento.

La questione dell'utilizzabilità delle informazioni e dei dati contenuti nella cd. lista Falciani è stata oggetto di una pronuncia del GIP presso il Tribunale di Pinerolo il quale, ha stabilito che la cd. lista Falciani non può in alcun modo essere utilizzata ai sensi dell'art. 240, 2° co., ult. parte, c.p. poiché "non v'è dubbio che i documenti in questione siano stati *formati attraverso la raccolta illegale di informazioni*", trattandosi della stampa di files contenuti in un sistema informatico riservato nel quale il F. si è abusivamente introdotto contro la volontà espressa o tacita di chi aveva diritto ad escluderlo (o, ammesso che fosse autorizzato all'accesso ai dati, quanto meno si è abusivamente trattenuto nel sistema nel momento in cui ha attuato la decisione di copiare i files per fini diversi da quelli relativi allo



svolgimento delle sue mansioni), così integrando, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (v. Cass., Sez. V, sent. 18.1.2011 n.24583) il reato di cui all'art.615 - ter c.p. (e peraltro certamente sussistente anche il reato di appropriazione indebita aggravata di documenti ai sensi degli artt. 646 e 61 n. 11 c.p.); trattandosi, pertanto, di documenti di origine illecita, "il loro contenuto non può essere utilizzato" in processo (art. 240, 2° co., c.p.p.) e, in assenza di altri elementi di prova e/o possibilità di loro acquisizione, deve per ciò solo disporsi l'archiviazione del procedimento; precisando inoltre che "i documenti illecitamente acquisiti presenti nel fascicolo del procedimento debbano essere distrutti a tutela delle ragioni di riservatezza dei soggetti cui si riferiscono le informazioni illegali, e ciò sulla scorta del principio chiaramente ricavabile dalla disciplina di cui all'art. 240, commi 3 ss., c.p.p."

Rileva altresì il Collegio che ad analoga conclusione è arrivata anche la Corte di Appello di Parigi, la quale ha sancito la inutilizzabilità delle suddette informazioni perché ottenute in modo legalmente non ammissibile e pertanto, come ovvia conseguenza, dalla inutilizzabilità a monte discende la illegittimità della trasmissione dei dati da parte della Autorità Francese e la inutilizzabilità dei dati da parte delle diverse Autorità nazionali destinatarie della trasmissione.

Ciò posto e per mera completezza espositiva, rileva il Collegio che, nel corso della attività di verifica, non sono stati acquisiti, a sostegno della ripresa a tassazione, elementi ulteriori e/o diversi volti ad accertare in concreto la veridicità di quanto riportato nella "fiche".


L'avviso di accertamento va quindi dichiarato illegittimo ed, in ossequio al principio della soccombenza, il Collegio pone a carico della Amministrazione Finanziaria il pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00.- oltre oneri fiscali e previdenziali.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso e dichiara illegittimo l'avviso di accertamento impugnato. Pone a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese di lite che liquida in Euro 1.500,00.- oltre oneri fiscali e previdenziali.

Milano 13 luglio 2012

Il Relatore-Estensore



Il Presidente

